



ISTITUTO COMPrensIVO - ITTIRI

C.so Vittorio Emanuele 169 – 07044 Ittiri (SS) Tel. 079 440365

E-Mail: ssic83600q@istruzione.it – PEC: ssic83600q@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.istitutocomprensivoittiri.edu.it

CF 92123410901 – C. MECC. SSIC83600Q - Codice Univoco Ufficio: UFQC8E

ISTITUTO COMPrensIVO-ITTIRI
Prot. 0000315 del 12/01/2024
IV (Uscita)

**Al personale docente
Ai Genitori
Al DSGA**

Al sito web

Oggetto: chiarimenti in merito alla validità dell'anno scolastico (art. 5 D.Lgs 62/2017) e obbligo scolastico (Legge 159/2023)

In riferimento all'oggetto si rendono noti i criteri di applicazione di deroga alle assenze degli studenti per la validità dell'anno scolastico 2023-24.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 62/2017 al comma 1 è previsto che *“Ai fini della **validità dell'anno scolastico**, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe”* e al comma 2. *“Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con **delibera del collegio dei docenti**, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”*

Il collegio dei docenti, nella riunione del 15/12/2023, ha ammesso le seguenti deroghe:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati da strutture pubbliche / private accreditate/ private convenzionate.
2. Terapie o cure programmate.
3. Partecipazione ad attività sportiva a livello agonistico (attestazione di associazioni sportive iscritte ad una delle federazioni nazionali).
4. Viaggi per ricongiungimenti familiari per le famiglie immigrate di cittadinanza italiana e non italiana anche di non recente immigrazione.

In riferimento alla deroga n. 1 si precisa che il certificato medico non è più richiesto per la riammissione a scuola dopo un'assenza per motivi di salute superiore ai 5 giorni (Art. 39 – L.R. n. 9 del 23 ottobre 2023 - "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico") mentre in riferimento agli adempimenti relativi all'obbligo di istruzione e, per la scuola secondaria di primo grado, agli adempimenti relativi alla validità dell'anno scolastico, tali certificati medici devono essere rilasciati anche quando non obbligatori (non è possibile autocertificare il proprio stato di salute) se necessari ad attestare una condizione che pregiudica la frequenza a scuola.

SI INFORMA

che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2023-2024, è fissato come da seguente tabella:

Scuola Secondaria di 1° grado	N. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze
Corso ordinario	30 h	990 h	743 h
Percorso musicale	33 h	1089 h	817 h

Se la frequenza scende al di sotto del numero minimo di ore indicato in tabella, l'anno scolastico perde di validità e l'alunno non può essere scrutinato. Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.

Si comunica inoltre che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n.159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") che all'art. 12 comma 1 introduce il rafforzamento del rispetto dell'**obbligo di istruzione**.

In particolare l'art. 12 al punto 4 prevede il seguente passaggio: *"Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'**obbligo di istruzione**, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione, la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi."* Inoltre è stato introdotto l'articolo 570 - ter nel codice penale che prevede, in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) la reclusione fino a due anni e in caso di elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi) la reclusione fino ad un anno. Inoltre nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale *"Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo"*.

Anche per gli adempimenti relativi all'obbligo di istruzione, qualora le assenze per motivi di salute siano frequenti e /o prolungate, dovranno essere richiesti i certificati medici così come indicato precedentemente.

Il dirigente scolastico
Franca Riu
